20/7/942 vag

30
531

LA PRATICA
DELLE
SERVITÙ PREDIALI.

22947

224 4.3.

LE LEGGI DEL FABBRICARE

V.

FRANCESCO BUFALINI

LA PRATICA
DELLE
SERVITÙ PREDIALI

SECONDO LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA
ITALIANA, FRANCESE E BELGA

APPENDICE
PROPRIETÀ — COMUNIONE E CONDOMINIO
POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE

OPERA INDISPENSABILE

PER I POSSIDENTI — INGEGNERI — ARCHITETTI
COSTRUTTORI — PERITI — GIUDICI ED AVVOCATI

VOLUME I.

Con 58 figure intercalate nel testo.

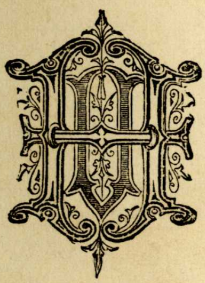

ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAJO DELLA REAL CASA
MILANO

1895.

PROPRIETÀ LETTERARIA

Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.

INDICE PROGRESSIVO DELLE MATERIE

DEL PRESENTE VOLUME

TITOLO UNICO. — *Servitù prediali.*

LEGISLAZIONE — Servitù prediali . . . . . Pag. 1
» — Servitù militari . . . . . » ivi
BIBLIOGRAFIA (*Opere generali*). Servitù prediali . . . . . » 2
» Servitù militari . . . . . » 7
» (*Monografie sugli articoli del Codice italiano in materia di servitù prediali*) . . . . . » 8
Cap. I. — GENERALITÀ (*Dottrina*) . . . . . » 19
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 120
» II. — SERVITÙ STABILITE DALLA LEGGE PER PUBBLICA UTILITÀ. Preliminari (*Dottrina*) . . . . . » 128
Sez. I. — Sentieri di allaggio (*Dottrina*) . . . . . » 129
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 131
(*Casi pratici*) . . . . . » 135
Sez. II. — Servitù militari e divieto di fabbricare attorno alle piazze di guerra; divieto di fabbricare nelle zone di frontiera e di spiaggia e nella linea delle dogane (*Dottrina*) » 138
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 145
Sez. III. — Divieto di costruire vicino ai boschi ed alle foreste, vicino ai cimiteri ed alle ferrovie « (margini liberi o cigli esterni » (*Dottrina*) . . . . . » 147
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 153
Sez. IV. — Cave e miniere (*Dottrina*) . . . . . » 157
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 160
Cap. III. — SERVITÙ STABILITE DALLA LEGGE NELL'INTERESSE PRIVATO.
Sez. I. — Servitù che derivano dalla situazione naturale dei luoghi.
§ 1. — Scolo naturale delle acque dai fondi superiori sui fondi inferiori (*Dottrina*) . . . . . » 166
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 189
(*Casi pratici*) . . . . . » 203

§ 2. — Diritto di usare di una sorgente d'acqua che un proprietario ha nel suo fondo (*Dottrina*) . . . . . Pag. 208
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 231
(*Casi pratici*) . . . . . » 250
§ 3. — Diritto di usare dell'acqua corrente nella nostra proprietà.
a) Riviere o fiumi navigabili o atti al trasporto dei legnami a galla (*Dottrina*) . . . . . » 257
b) Corsi d'acqua non navigabili, nè atti al trasporto dei legnami a galla (*Dottrina*) . . . . . » 263
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 299
(*Casi pratici*) . . . . . » 313
§ 4. — Diritto di terminazione, ossia di apposizione di termini.
a) Natura di tale diritto, quando ha luogo e da chi può essere esercitato (*Dottrina*) . . . . . » 319
b) Come si opera la terminazione (*Dottrina*) . . . . . » 322
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 327
(*Casi pratici*) . . . . . » 351
§ 5. — Diritto di chiusura dei fondi (*Dottrina*) . . . . . » 352
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 354
(*Casi pratici*) . . . . . » 355
Sez. II. — Muri, edifizii e fossi comuni.
§ 1. — Muri e edifizii comuni.
a) Quali muri sono divisorii o comuni (*Dottrina*) . . . . » 360
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 386
(*Casi pratici*) . . . . . » 393
b) Riparazione e ricostruzione del muro comune (*Dottrina*) » 401
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 418
(*Casi pratici*) . . . . . » 421
c) Diritti ed altri obblighi derivanti dalla comunione o comproprietà (*Dottrina*) . . . . . » 423
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 487
(*Casi pratici*) . . . . . » 547
d) Quando la chiusura è obbligatoria fra vicini, a spese comuni (*Dottrina*) . . . . . » 561
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 579
(*Casi pratici*) . . . . . » 580
e) Comproprietà fra proprietarii di differenti piani di una casa (*Dottrina*) . . . . . » 583
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 625
(*Casi pratici*) . . . . . » 665
§ 2. — Fosse e siepi comuni (*Dottrina*) . . . . . » 670
(*Giurisprudenza*) . . . . . » 694
(*Casi pratici*) . . . . . » 695

PREFAZIONE

Moltissimi e pregevoli lavori a guisa di trattato o di commento al Codice civile sono stati pubblicati sull'ardua materia delle servitù prediali, sotto l'aspetto puramente legale; ma appunto per questo essi, se possono riuscire in qualche modo utili ai giudici ed agli avvocati, non lo sono certo per chi non ha fatto severi studi sulle discipline giuridiche: e così i possidenti, gli ingegneri-architetti, i costruttori, i periti, ecc., si trovano spesso in gravi preoccupazioni per non aver potuto rendersi famigliari le molteplici e complicate questioni che sorgono in fatto di corsi d'acqua, di muri, edifizii e fossi comuni, di distanze nelle costruzioni, negli scavamenti e nelle piantagioni, di luce e prospetto, di stillicidio, di diritto di passaggio e acquedotto, ecc.

Ora un libro che raccolga ordinatamente per capitoli, sezioni e paragrafi, secondo il preciso sistema del nostro Codice civile, tutte queste questioni, ridotte a casi pratici, ossia sotto il punto di vista tecnico-legale, oltre a riuscire di utile guida ai giudici ed agli avvocati, che poco o punto s'intendono d'ingegneria e architettura, riesce sommamente proficuo, e quasi diremo indispensabile, ai possidenti, agli ingegneri-architetti, ai costruttori ed ai periti, che, non avendo fatto studi giuridici, poco o punto s'intendono di legge.

Per cotal guisa edotti i proprietarii e gli agricoltori sapranno preservare i loro diritti dalle altrui usurpazioni e ottemperare i loro doveri; e così in avvenire non sarà tanto facile che un proprietario faccia un alzamento di fabbrica, che poi il suo vicino abbia diritto di far demolire o che faccia un'apertura a prospetto, che il suo conterminante gli faccia indi otturare o che costruisca

un camino in un muro divisorio in modo che il comproprietario possa opporvisi; o che un agricoltore si arroghi la facoltà di passare sopra un fondo di un altro o si appropri le acque dei fondi vicini che non sieno di sua pertinenza. Così pure edotti gli ingegneri-architetti e i costruttori non commetteranno più quegli errori che sovente conducono gli uni e gli altri davanti ai Tribunali per saldare i loro conti di responsabilità civile o penale: e allora si verrà a diminuire quel semenzaio di liti che affliggono i possidenti, flagellano l'agricoltura e turbano continuamente lo sviluppo dell'edilizia; ed a rendere meno disastrose le conseguenze di una lite inevitabile con una saggia ed equa applicazione fatta dagli avvocati e dai giudici dei principii tecnico-legali sceveri dalle astrusità e dalle gretole curialesche.

Un rapido cenno del sistema da noi tenuto nello svolgimento dell'opera, basterà a convincere ognuno di quanto abbiamo asserito.

Noi, considerato soprattutto che l'opinone personale, se può avere maggiore o minor peso in una disputa accademica, se può essere utile per lo studio, non può essere sufficiente a fondarvi una causa e molto meno può servire di valido appoggio in una lite, abbiam sempre fatto capitale della giurisprudenza, massime delle Corti di Cassazione;[1] ma siccome il riferimento nudo e crudo delle sentenze può essere in certo qual modo utile ai giudici ed agli avvocati, ma poco o punto a chi non ha fatto studi legali; noi abbiamo fatto precedere alla rubrica GIURISPRUDENZA la rubrica

[1] Noi siam di credere che le elucubrazioni di diritto, affinchè possano avere autorità, è mestieri soprattutto, che nei principii che contengono non sieno fondate soltanto sull'opinione di un autore, sia pure di vaglia, ma è d'uopo che riposino sui termini stessi della legge o sulla interpretazione che ne è stata fatta dalle Corti e dai Tribunali, e più specialmente dalle Corti di cassazione.

La giurisprudenza, quando non è in disaccordo sopra un dato punto del diritto, è la guida più sicura, più certa, più pratica, che si possa seguire per formulare un'opinione e per completare il testo stesso della legge, spesse volte troppo conciso o troppo oscuro (V. la *Introduzione* alla nostra *Enciclopedia legale-amministrativa*).

Con ciò non vogliam dire di non apprezzare le opinioni degli autori: vogliam dire solo che è sempre meglio porre al di sopra dell'opinione di un autore le decisioni dei Tribunali, quando concordemente si affermano sopra una data questione che per ciò stesso diventa indiscutibile: diversamente adoperando si verrebbe a distruggere l'opera indefessa, seria e solerte del magistrato, una giurisprudenza certa, per dar vita ad un'opinione incerta.

DOTTRINA, nella quale abbiamo svolto la materia secondo le opinioni degli autori con richiamo alla giurisprudenza, e nella rubrica GIURISPRUDENZA vi abbiamo riferite tutte le sentenze per testo, o per massima soltanto, secondo la loro maggiore o minore importanza, che ci è stato dato di raccogliere relativamente all'argomento già svolto nella rubrica DOTTRINA, ed abbiamo qua e là, quando lo abbiamo creduto opportuno, fatto seguire alle sentenze alcune dilucidazioni. Inoltre per rendere sempre più facile la intelligenza delle diverse tesi da noi svolte, abbiamo aggiunto la rubrica CASI PRATICI, nella quale le riproduciamo in gran parte, a mo', per così dire, di questionario, colla rispettiva risoluzione raffigurata in una o più eleganti vignette disegnate *in prospettiva* coi singoli elementi rappresentati la maggior parte *in alzata* ed alcuni pochissimi *in pianta*, allo scopo di semplicizzare qualche figura complessa.

In questo modo il giudice e l'avvocato che non hanno studiato ingegneria e architettura, avendo sotto gli occhi la figura che rappresenta esattamente la questione, ne potranno perfettamente apprezzare tutte le più minute particolarità, e gli ingegneri-architetti e i costruttori, avendo sotto gli occhi codesta figura che sanno ben valutare tecnicamente, e le spiegazioni relative che ne fanno l'applicazione giuridica, che da sè difficilmente potrebbero formulare, si faranno un preciso criterio della questione anche sotto il punto di vista legale.

Un sistema più semplice e più sicuro e ad un tempo più completo non si poteva immaginare.

Ecco ora alcuni esempi:

Noi, dopo aver riferito e spiegato la giurisprudenza che risolve parecchie questioni che si sono sollevate in base agli art. 536 e 542 del Codice civile, facciamo diversi casi pratici che vi hanno attinenza, e, tra gli altri, i seguenti:

Il proprietario del fondo D, inferiore, soggetto a ricevere le acque provenienti dalla sorgente n. 4, che nasce sul fondo C, superiore, può erigere il muro, ossia riparo marcato col n. 5 che ne impedisca lo scolo?

Non lo può per le ragioni da noi svolte sull'art. 536 del Cod. civ. it. conforme all'art. 640 di quello francese. *Vedi la figura alla pagina seguente.*

Il possessore del fondo V, in cui nasce la sorgente n. 1 che serve continuamente agli usi degli abitanti del villaggio, ossia borgata Z,

non ha diritto di diminuire il corso delle acque per l'acquedotto segnato egualmente col n. 1, mediante la otturazione della parte di esso

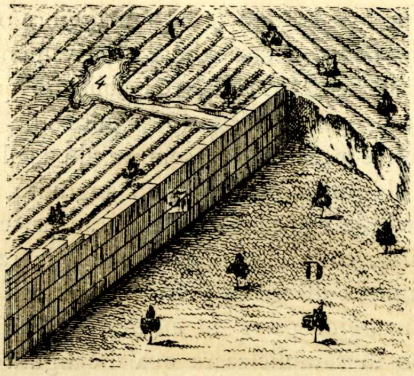

segnata col n. 2 (Art. 542 del Cod. civ. it. conforme all'art. 643 di quello francese). *Vedi la figura qui appresso.*

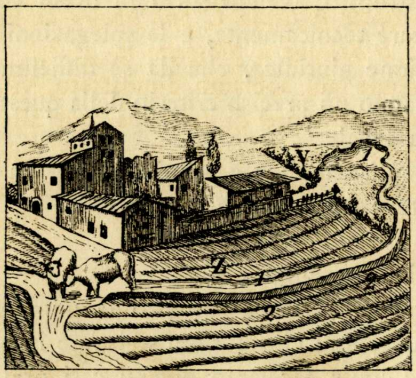

Anche sull'art. 551 abbiamo fatto e risoluto diverse questioni. Per esempio questa:

Qualora il proprietario T volesse anche lui fabbricare dalla sua parte e collocare le travi n. 9 nel luogo stesso del muro comune in cui il vicino proprietario V avesse immesse le sue n. 1 internate fino che ne fossero rimasti solo cinque centimetri (cinquantaquattro millimetri secondo il Codice francese) *di muro dalla parte del fondo di T, ha questi il diritto di farle raccorciare fino alla metà del muro n. 2* (Art. 551 del Cod. civ. it. conforme all'art. 657 di quello fran-

cese, *salve le avvertenze del caso pratico n. 37*). *Vedi la figura qui appresso.*

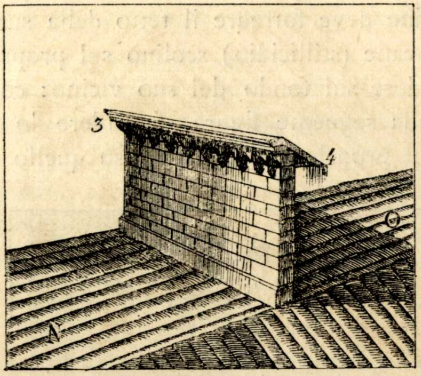

Così, dopo di aver riferito e spiegato la giurisprudenza relativa agli art. 587 e 589 del Codice civile, vi abbiamo applicato alcuni casi pratici, come il seguente:

Quegli che possiede il fondo C può aprire la veduta diretta con sporto, ossia loggia o balcone a prospetto n. 4?

Sì, purchè, come noi abbiamo dimostrato, vi sia la prescritta distanza tra la linea esteriore di detto balcone alla linea di separazione tra il fondo C ed il fondo B chiuso dal muro S verso cui si forma a veduta diretta il balcone stesso (Art. 587 e 589 del Cod. civ. it. affini agli art. 678 e 680 di quello francese). *Vedi la figura qui appresso.*

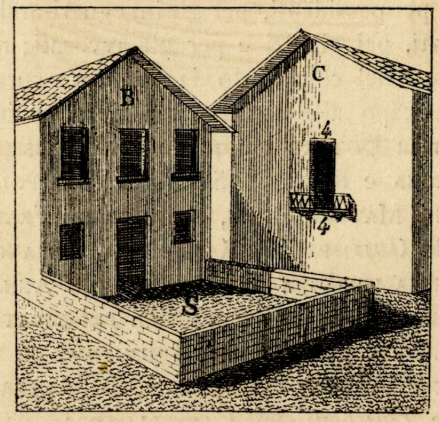

Altro esempio:

Per precisa disposizione di legge (art. 591 del Cod. civ. it. conforme all'art. 681 di quello francese) il proprietario che costruisce sul confine deve formare il tetto della sua casa in modo che le acque piovane (stillicidio) scolino sul proprio terreno, non potendo farle cadere sul fondo del suo vicino: così il proprietario A, come nella seguente figura, fa cadere lo scolo del tetto della sua casa sul proprio fondo e non su quello del vicino B.

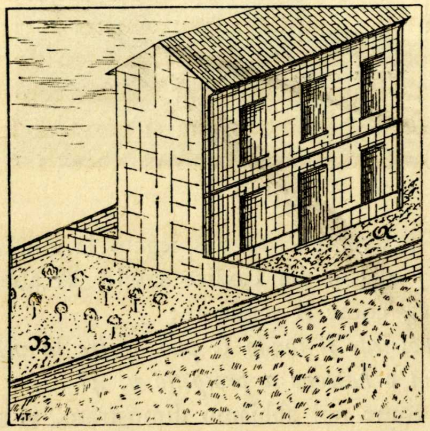

Potremmo qui riprodurre diversi altri esempi più o meno complicati; ma si andrebbe troppo per le lunghe. Per cui ci rimettiamo senz' altro al lettore, il quale, anche da quel poco che abbiamo potuto dire, potrà giudicare se il nostro libro sia o no di somma utilità pei possidenti, per gli ingegneri-architetti, pei costruttori, pei periti, pei giudici e per gli avvocati; molto più che noi abbiamo usato nel compilarlo la masaima cura e diligenza, ed abbiamo fatto capo alle opere più accreditate italiane e straniere; e così per la DOTTRINA a quelle di PARDESSUS, DURANTON, DEMOLOMBE, MICHA e REMONT, SCHUSTER, COEPOLLA, PECCHIO, PACIFICI-MAZZONI, MATTEI, RICCI, CARABELLI, FRANCILLO, MALPICA, ecc.; per la GIURISPRUDENZA al FORO ITALIANO, alla LEGGE, alla GIURISPRUDENZA ITALIANA del BETTINI, agli ANNALI, al MONITORE DEI TRIBUNALI, alla GAZZETTA DEL PROCURATORE e ai Repertorii del DALLOZ e del SIREY e al JOURNAL DU PALAIS, ecc.; pei CASI PRATICI alle *Tavole* del PICCOLI, dell'ALBERTI e del GHERARDESCA, e alle *Questioni* del CASTELLI, ecc., da cui abbiamo

anche ricavato, migliorandole, parecchie figure, alle quali ne abbiamo aggiunte alcune da noi ideate e fatte disegnare su nostri schizzi e altre ideate e disegnate dall' esimio ingegnere ANTONIO GIUSSANI di Como, che ci ha dimostrato una speciale intelligenza e attitudine in siffatto genere di studi.

Lo stesso sistema abbiamo seguito nella APPENDICE sulla *proprietà*, sulla *comunione* e sul *condominio*, sul *possesso* e sulle *azioni possessorie*.

Ad ogni capitolo, sezione e paragrafo poi si trova un breve, ma ben circostanziato sommario con numero di richiamo in margine corrispondente al numero di ciascuna tesi da noi svolta.

Finalmente abbiamo chiuso ogni volume con un accurato indice analitico-alfabetico in modo che si possa di leggieri rintracciare qualunque questione sotto qualsiasi voce la si possa rappresentare.

Non diciamo altro. Noi abbiamo fatto quanto potevamo di meglio; ma saremmo ben lieti se coll'aiuto di buoni consigli potessimo perfezionare il nostro libro, al quale abbiam dedicato le più solerti premure.

F. BUFALINI.

TITOLO UNICO.

SERVITÙ PREDIALI

LEGISLAZIONE.

Servitù prediali.

Codice civile italiano, art. 531 a 672, 700, 1314, n. 2,1494 e 1932, n. 2.

Codice civile francese, art. 637 a 710, 1638, 2181 e 1 e 2 della legge 23 marzo 1855 sulla trascrizione in materia ipotecaria.

Servitù militari.

Legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulla natura ed estensione delle servitù militari.

Regolamento relativo 22 dicembre 1861, n. 406.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, art. 74 a 76.

Regio Decreto 23 luglio 1868, n. 4628, sulle controfirme ministeriali ai decreti di concessione di opere su terreni soggetti a servitù militari.

Regio Decreto 1.° luglio 1869, n. 2184, sullo svincolo delle servitù militari dei terreni circostanti alle fortificazioni giudicate inutili.

Legge 22 aprile 1886, n. 3820, che estende a tutto il regno quella del 19 ottobre 1859, sulle servitù militari.

Regio Decreto 25 novembre 1886, n. 4258, che approva il regolamento per la esecuzione delle suddette leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886.

Regio Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento del 25 novembre 1886, n. 4258.

BIBLIOGRAFIA.

(Opere generali).

Servitù prediali.

Alberti, Istruzioni pratiche per l'ingegnere civile. Venezia, 1782.

Ascona, Manuale legale teorico-pratico sul corso delle acque private. Milano, 1863.

Astruc, Traité des servitudes des héritages rustiques et urbains, de l'habitation, de l'usage, et de l'usufruit, selon le droit français. Avignon, 1751.

— Traité des servitudes réelles, revu par Solon. Paris, 1843.

Aubry et **Rau**, Cours de droit civil, vol. III, § 238 e seg.

Augustinis (De), Trattato delle servitù. Napoli.

Balsamo P., La teoria della comproprietà, ossia il trattato della servitù elevata a scienza. Napoli, 1877.

Belime, Traité du droit de possession et des actions possessoires. Paris, 1842.

Bertin, Code des irrigations. Paris, 1852.

Bianchi F., Trattato delle servitù legali nel diritto civile italiano. Lanciano, 1888; Roma, 1893.

Bianchi V., Il proprietario avvocato di sè stesso (Ripetizioni di pratica forense antica ed in vigore delle servitù prediali). 1886.

— Volgarizzamento delle servitù prediali, coll'aggiunta delle azioni possessorie per servitù. 1886.

Boccatiis (De), Tractatus de interdicto uti possidetis, sive de manutentione in possessione. Romae, 1600.

Borsari, Comentario del Codice civile italiano, art. 531 a 672, vol. II, pag. 492 e seg.

Bugniet, Traité du bornage, de la revendication et du droit de rétention.

Carabelli, Annotazioni pratiche alle servitù prediali, secondo il Codice civile italiano. Milano, 1881.

Carvellius, Tractatus de servitutibus et aqua. Milano, 1728.

Castelli, Le servitù prediali secondo il Codice civile generale austriaco. Milano, 1830.

— Questioni diverse sulle servitù prediali. Milano, 1820.

Cattaneo e **Borda**, Comento al Codice civile italiano, vol. I. Torino, 1882.

Cipolla (Trattato intorno le servitù civili e rustiche, secondo la dottrina più certa dei legisti e più specialmente del). Venezia, 1825.

Coepolla (Cipolla), Tractatus de servitutibus. Venezia, 1586; Coloniae, 1759.

Curasson, Traité des actions possessoires et du bornage. Paris, 1842.

Dalloz, Répertoire, v. Servitude.

Daivel, Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. Paris, 1845.

— Commentaire de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations. Paris, 1845.

Demolombe, Traité des servitudes ou services fonciers. Paris, 7.e édit., 1882.

Destrais, De la propriété des servitudes en droit romain. Paris, 1885.

Dionisotti, Della servitù delle acque secondo il Codice civile italiano. Torino, 1873, 1880 e 1881.

Dupont, Traité théorique et pratique des actions possessoires. Paris, 1859.

Duranton, Cours de droit civil français, vol. V. Paris, 1844.

Féraud-Giraud, Voies rurales publiques et privées et servitudes rurales de passage. Paris, 1868.

— Servitudes de voirie. Paris, 1850.

Ferrari, Biblioteca, T. VIII, Servitus.

Ferrière, Commentaire sur la coutume de Paris.

Flauti A., Comento sulle servitù legali, con appendice circa la influenza del diritto amministrativo pel più facile esplicamento delle leggi sull'espropriazione per causa di pubblica utilità e di quelle pel risanamento di Napoli. Napoli, 1889.

Fournel, Traité du voisinage. Paris, an. XIII, 4.e édit. revue par Tardif.

Francillo, Comento sulle servitù prediali del Codice civile italiano. Napoli, 1884.

Frérot, Répertoire complet des lois du voisinage. Paris, 1848.

Freyssinaud, Du cadastre et de la péréquation d'impôt, du bornage amiable périmétrique des propriétés particulières. Paris, 1866.

Frezzini L., Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle provincie ex pontificie. 1890.

Gagliardi, La nunciazione di nuova opera. Napoli, 1858.

Galli F., Saggio di architettura rurale sviluppato in varii progetti, ecc. Pisa, 1840.

Garnier, Traité des rivières et cours d'eau. Paris, 1839-51.

— Traité de la possession et des actions possessoires. Bruxelles, 1842; Paris, 1847-53. Traduz. italiana, Napoli, 1846.

— Commentaire de la loi du 29 juillet 1847 sur les irrigations. Paris, 1855.

Gavini De Campile, Traité des servitudes. Paris, 1853-70.

Germano, Trattato delle servitù. Potenza, 1888.

Gherardesca, L'architettura legale, con appendice sul modo di dividere le isole, ecc. Pisa, 1831; Firenze, 1838.

Gianzana, Le acque nel diritto civile italiano. Torino, 1879.

Giovannetti e Manny de Mornail, Del regime delle acque, ecc., con note del cav. Foschini. Venezia, 1873.

Jay, Nouveau traité du bornage. Paris, 1859.

Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique. Paris, 1850.

Lalaure et **Paillet**, Traité des servitudes réelles. Paris, 2.e édit., 1828.

Laurent, Principes de droit civil, vol. VII, n. 125 et suiv. Paris, 1869-78; Bruxelles, 1878.

Leconte, De l'acquisition des servitudes par la prescription. Paris, 1876.

Leconte et **Cranney**, Traité théorique et pratique des actions possessoires et des actions de bornage. Paris, 1874.

Lenchz, Tractatus novus de jure fenestrarum. Norimbergae, 1726.

Lepage, Lois des bâtiments, ou le nouveau Desgodets, contenant la théorie et la pratique. Bruxelles, 1836; Paris, 1817, ed altre molte edizioni antiche e moderne: traduzioni italiane, Milano, 1810; Napoli, 1855.

Lesenne, De la propriété avec ses démembrements (usufruit, usage, habitation et servitudes). Paris, 1858.

Lyon, Des servitudes de passage. Nantua, 1864.

Machelard, Examen critique des distinctions admises soit en droit romain, soit en droit français, en ce qui concerne les servitudes prédiales. Paris, 1868.

Malapert, Du droit romain sur les travaux publics en général et spécialement sur les acqueducs. Paris, 1865.

Malpica, Comento sulle servitù prediali giusta il nuovo Codice civile.

Manuale ad uso degli ingegneri, architetti, agrimensori e proprietarii. Quesiti sulle servitù prediali. Roma, 1884.

Masselin, Traité pratique sur les murs mitoyens. Paris, 1879.

Mattei, Il Codice civ. ital., art. 531-672, vol. II, pag. 210 e seg.

Mazza, Lezioni di diritto dettate alla scuola di applicazione di ponti e strade, che comprendono le prelezioni ed il trattato delle servitù prediali. Napoli, 1847.

Merlin, Répertoire, v. Eaux pluviales, Servitudes, Vue, etc.

Micha et **Remont**, Code belge des architectes, etc., cap. I. Bruxelles, 1879.

Mijleri, De jure statuendi, de mensuris, etc., de lapide terminali, etc. Tubingae, 1668.

Milizia, Architettura. Bassano.

Millet, Traité théorique et pratique du bornage. Paris, 1862.

Molitor, La possession, la rivendication, la publicenne et les servitudes en droit romain. Paris, 1852 e 1874.

Morin A.-S., Principes du bornage. Paris, 1860.

Morra, Le servitù prediali. Napoli.

Pacifici-Mazzoni, Delle servitù prediali. Firenze, 1874.

Paoli B., Delle servitù personali secondo il Codice civile italiano. 1887.

Pardessus, Traitè des servitudes ou services fonciers. Paris, 8.e édit., 1838.

Pecchio F., Tractatus de servitutibus in genere. Ticini Regii, 1689; Florentiae, 1839.

Perrin, Rendu et **Sirey**, Code-Perrin ou Dictionnaire des constructions et de la contiguité. Paris, 1880.

Piccoli, Casi pratici con ispiegazioni ed osservazioni che servono di appendice all'opera *Della condotta delle acque* del Romagnosi. Milano, 1827; Pisa, 1832; Firenze, 1838.

Piccoli, Le servitù prediali sanzionate dal Codice Napoleone, ecc., Brescia, 1808; Pisa, 1831.

— Le servitù prediali ridotte in casi pratici: nuova edizione riformata coll'applicazione del Codice universale austriaco, ecc.

Rey P., Du droit des servitudes des mines sur la surface. Paris, 1862.

Rendu, Code-Perrin ou Dictionaire des constructions et de la contiguité, etc. Paris, 1870.

Ricci, Corso di diritto civile, vol. II, n. 272 e seg.

Romagnosi, Della condotta delle acque, con relative figure. Firenze, 1833.[1]

Rousset G., Du bornage: projet de loi sur le bornage. Paris, 1859.

Sauger, Du louage et des servitudes dans leurs rapports avec les usages locaux. Paris, 1860.

Saya, La comunione e le servitù legali degli edifizii. Messina, 1886.

Schuster, Del diritto di costruire e di proibire la costruzione di una fabbrica, dell'uso e del non uso delle servitù, ecc. Verona, 1829; Milano, 1830; Pisa, 1834; Firenze, 1838.

Solon, Traité des servitudes. Paris, 1837.

Strichio, Trattato intorno le servitù, ecc. Bergamo, 1763.

Tardif, Coutumiers de Normandie. Paris, 1882.

Traina, Le servitù legali sulle acque. Palermo, 1873.

Traité Théorique et pratique des actions possessoires et des actions en bornage. Paris, 2.e édit., 1875.

Vanier J.-R., Questions notables sur les servitudes qui ne peuvent pas s'acquérir par la prescription. Paris, 1871.

— Questions notables sur les servitudes qui ne peuvent être établies que par titres. Paris, 2.e édit., 1880.

Vitruvius, De architectura, traduz. dell'Amati. Milano, tip. Pirola, 1823.

Zonghi, Manuale legale per ingegneri e periti. Fabriano, 1882.

[1] V. gli altri trattati in materia di acque menzionati nella Bibliografia del vol. IV delle nostre *Leggi del fabbricare,* tit. VII.

Vedansi inoltre i seguenti commentarii e trattati:

Boileux, Cod. civ. fr.; **Domat**, Les lois civiles, etc.; **Ducaurroy**, Bonnier et Roustaing, Cod. civ. fr., II; **Demante**, Cod. civ. fr., II; **Delvincourt**, Cod. civ. fr., I; **Demolombe**, Cours de Cod. civ. XI; **Duvergier**, sur Toullier, Cod. civ. fr., II; **Locré**, Cod. civ. fr.; **Malleville**, Cod. civ. fr.; **Marcadè**, Cod. civ. fr.; **Massé** et **Vergé**, Cod. civ. fr., II; **Mourlon**, Répèt., I; **Pothier**, De la société; Des servitudes; **Rogron**, Cod. civ. Nap.; **Taulier**, Théorie raisonnée du Code civil; **Toullier**, sur Zachariae, Cod. civ. fr., II; **Troplong**, Cod. civ. fr.; **Zachariae**, Cod. civ. fr., I, etc., etc.

Servitù militari.

Cupis (De), Per le servitù militari compete veruna indennità ai proprietarii dei fondi che ne sono gravati? *La Legge*, Roma, 1880, vol. III, 165-177.

Dalloz, Répertoire, v. Place de guerre, n. 59-125.

Delalleau, Traité des servitudes établies pour la défense des places de guerre et de la zône des frontières. Paris, 1840.

Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique. Paris, 1850.

Le Gost, Essai sur les effets juridiques des travaux de défense dans les rapports, des particuliers avec l'État et entre eux. Paris, 1873.

Mantellini, Lo stato ed il Codice civile, vol. II, pag. 123-135.

Nardi F., Codice delle leggi di espropriazione e servitù per pubblica utilità. 1888.

Sabbatini, Leggi sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, vol. II, pag. 290-295.[1]

Verroggio, Delle servitù militari. Casale, 1870.

---

[1] V. le altre opere menzionate nel Tit. IX, vol. IV delle nostre *Leggi del fabbricare.*

MONOGRAFIE

SUGLI ARTICOLI DEL CODICE ITALIANO IN MATERIA DI SERVITÙ PREDIALI.[1]

Amico Medico G., Sull'art. 542 del Cod. civ. *La Legge*, Roma, 1884, I, 682.

Anonimo, Ciascuno può chiudere il suo fondo salvi i diritti di servitù spettanti a terzi, ancorchè dal muro di cinta ne possa derivare danno al vicino. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, 1878, 129.

— Sulla intelligenza degli art. 570 e 571 del Cod. civ. *Bottini*, Torino, 1884, 88.

— Sull'art. 570 del Cod. civ. *Monitore delle leggi*, Genova, 1886, 153.

— Il proprietario di un fondo a cui favore è costituita una servitù di attingere acqua (Servitus aquaehaustus) può, qualora, per effetto naturale o di forza maggiore, venuta meno la fonte nel luogo originario, scaturisca poi in altra parte del fondo serviente, trasferire in questa lo esercizio del suo diritto? *Rivista di giurisprudenza*, Bologna, 1889, 129.

Banti, Nota alla sentenza della Cassazione fiorentina 28 luglio 1881, in materia di servitù di acque. *Foro italiano*, Roma, 1881, I, 725.

Beltracco G, Del diritto d'acquedotto secondo il Cod. civ. (Comento agli art. 598, 602, 603, 604 e 606). *Filangieri*, Napoli, 1889, 289.

Bertolini C., Casa divisa per piani (Nozioni giuridiche sulle sue parti, come servitù legale). *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1879, 249.

— Servitù legali, in ispecie quella di fabbricare a distanza legale dal muro altrui. *La Legge*, Roma, 1876, III, 148.

Bianchi F., La regola « *Servitus servitutis esse non potest* » nel diritto vigente. *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Roma (Loescher), II, 47; Città di Castello (Lapi), 1886.

---

[1] Preghiamo gli Autori, da noi omessi nella presente rassegna, di farci noti al nostro indirizzo (F. Bufalini, Genova, Casella postale, n. 397) i loro scritti, affinchè ne possiamo far cenno in altra edizione.

Bianchi F., Diritti d'uso o servitù irregolari (Caccia sul fondo altrui). *Foro italiano*, Roma, 1889, I, 740.

— Sull'applicazione dell'art. 556 del Cod. civ. rispetto ai muri riuniti ad angolo. *Foro italiano*, 1892, I, 871.

— Sulla servitù di passaggio permanente e temporanea, di cui agli art. 592 e 593 del Cod. civ. *Temi genovesi*, V.

Bilancia O., Le servitù continue e apparenti possono acquistarsi colla prescrizione decennale accompagnata da giusto titolo e buona fede (Art. 629 e 2137 del Cod. civ.). *Filangieri*, Napoli, 1881, 432.

Brugi B., Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali. I. Intorno all'asserita mancanza nel diritto classico di principii relativi al passo necessario. *Archivio giuridico*, Pisa, XXV, 321.

— Ancora sul passo necessario in confronto alla *servitus itineris*. *Archivio giuridico*, Pisa, XXXIV, 141.

Busatti L., Sull'origine delle servitù legali e naturali. *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Roma, XI, 3.

Bussolini A., Alcune considerazioni sull'applicazione dell'art. 556 del Cod. civ. *Foro italiano*, Roma, 1882, I, 289.

Calvano C., Le servitù non possono acquistarsi col possesso decennale del giusto titolo. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, 1881, 97.

Carnazza G., Intorno al cavamento di acque (Osservazioni legali). *Circolo giuridico*, Palermo, 1878, 137.

— La *servitus luminum* e la *servitus ne luminibus officiatur* (caratteri differenziali; modo di esercizio). *Antologia giuridica*, Catania, V, 241.

Cavaliere D., Di una questione molto controversa sull'art. 590 del Cod. civ. *Archivio giuridico*, Pisa, XXX, 3.

Cesare (De) G., Teoria di diritto civile sulle acque. Napoli, 1879.

Ceselli M., Quesiti sulle servitù prediali. Roma, 1884.

Chironi G. P., Se il proprietario o locatore di un fondo nel quale il conduttore, benchè senza esserne autorizzato, abbia fatto opere a distanza illegale dal fondo del vicino, sia tenuto a ridurre le cose nel pristino stato. *Foro italiano*, Roma, I, 1882, 487.

— Ancora sulla questione: Se possa il vicino rendere comune un muro costruito a distanza minore di un metro e mezzo dal confine (Art. 571 del Cod. civ.), quando su questo sorge

già un muro divisorio comune. *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Roma, 1889, 461.

Ciaburri F., Degli art. 584 e 585 del Cod. civ. relativamente ai vari sotterranei. *Filangieri*, Napoli, 1882, 104.

Conte C., Dei diritti e corrispondenti doveri di due o più persone riunite per titoli diversi nella proprietà dei muri, fossi ed edifici. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, XIV, 349.

— Se la opposizione di uno o più proprietari dei singoli piani di edifizio, nel possesso del quale trovansi riuniti per titoli particolari, possa importare divieto assoluto a quello dell'ultimo piano di aggiungere novelle fabbriche sul terrazzo che tiene a livello ed in continuazione di esso. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, XVI, 499.

Corniola N., Il proprietario del piano superiore può costruire sul muro di facciata al livello del suo piano qualsiasi sporto con cui viene a diminuire la luce al proprietario del piano sottostante? *La Legge*, Roma, 1879, III, 292.

Correra F. S., Se, ammesso dal Codice civile il diritto del vicino a chiedere la comunione di un muro, possa questo medesimo diritto competergli quando si tratti di muro a secco interposto tra due fondi rustici. *Diritto e giurisprudenza*, Napoli, 1886, II, 412.

Cosi E.. Dell'applicabilità dell'art. 575 del Cod. civ. ad ogni maniera di fossi in confine. *Diritto e giurisprudenza*, Napoli, 1886, II, 265.

Coviello N., Delle cosidette servitù irregolari nel diritto civile italiano. *Archivio giuridico*, Pisa, XLI, 285.

— Della usucapione delle servitù prediali nel diritto civile italiano. *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Roma, 1891, X, 161.

Crescenzio (De) **N.**, Se l'art. 578 del Cod. civ. costituisca una servitù legale. *Foro italiano*, Roma, 1877, I, 407.

— Dell'azione di manutenzione competente contro le nuove opere che oscurino le luci aperte di fatto nel fondo del vicino senza averne acquistato il diritto. *Foro italiano*, Roma, 1878, I, 927.

Daneri, Sulla intelligenza degli art. 570 e 571 del Cod. civ. *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1883, 873.

— Ancora sulla interpretazione degli art. 570 e 571 del Cod. civ. *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1884, 7; *Bettini*, Torino, 1884, 182.

Fadda C., Le servitù prediali sopra od a favore dei fondi *nullius*. Firenze, 1892.

Faraone O., Un istrumento costitutivo di servitù stipulato nel 1794 in Pozzuoli, conserva attualmente, quantunque non trascritto, tutta la sua efficacia giuridica anche in relazione ai terzi possessori dell'immobile serviente. *Diritto e giurisprudenza*, Napoli, I, 519.

Favero (Dal) **G.**, Della prescrizione acquisitiva della servitù sulla cosa comune. *Temi veneta*, Venezia, 1887, 369.

Formia M., Dei rimedi possessorii a tutela delle servitù discontinue, e specialmente del diritto di passaggio per le vie vicinali agrarie. Torino, 1877.

Foschini G., Le servitù per diritto romano e pel Codice civile italiano. *Monitore dei Pretori*, Firenze, 1881, I, 161.

— Punto di diritto relativamente alle acque pluviali. *Rivista di giurisprudenza*, Trani, 1884, I, 131.

— Breve idea della teoria delle acque pluviali con particolare riferimento a quelle che si riversano dalle strade pubbliche. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, XIX, 289.

Francillo A., Sulla interpretazione dell'art. 562 del Cod. civ. riguardante le latrine. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, XIV, 401.

— Osservazioni sopra una pretesa contradizione tra l'art. 551 e i seguenti del Cod. civ. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, XX, 541.

— Sugli art. 562 e 563 del Cod. civ. Nostro *Monitore tecnico-legale*, Milano, 1889, 47.

Francone R., Interpretazione del secondo capoverso dell'art. 569 del Cod. civ. *Gazzetta dei Tribunali*, Napoli, XXIX, 415.

Fulci L., Della estinzione delle servitù per mezzo della prescrizione acquisitiva decennale, quando a tale prescrizione va unito il non uso per dieci anni. *Foro italiano*, Roma, 1880, I, 407.

Gabba C. F., Se la finestra aperta per avere luce ed aria sotto le antiche leggi possa convertirsi in finestra di prospetto dopo l'attivazione del Codice civile italiano (Brevi osservazioni a proposito della sentenza della Cassazione torinese 29 dicembre 1883). *Foro italiano*, Roma, 1884, I, 688.

— Veduta diretta o finestra di prospetto, e semplice luce di tolleranza. *Foro italiano*, Roma, 1886, I, 737.

Galvani G., Sulla manutenibilità delle servitù di passaggio necessario. Voghera, 1878.

— Edifizii comuni (Art. 562 del Cod. civ.). *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1879, 507.

Garbasso C. L., Del diritto di tenere banchi in chiesa. Casale, 1889.

Germano N., La servitù è frazione e non modificazione della proprietà. *Gazzetta delle Preture*, Napoli, 1886, 449.

— La servitù è un diritto irrevocabile. *Gazzetta delle Preture*, Napoli, 1886, 465.

— Definizione della servitù. *Gazzetta delle Preture*, Napoli, 1887, 513.

— Le servitù non possono consistere sulle cose fuori di commercio. *Gazzetta delle Preture*, Napoli, 1887, 145.

— Le servitù debbono avere causa perpetua. *Gazzetta delle Preture*, Napoli, 1887, 97.

— Nella costituzione della servitù i fondi debbono sempre appartenere a due diversi proprietarii. *Gazzetta delle Preture*, Napoli, 1887, 49.

— Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore. *Gazzetta giuridica*, Napoli, 1888, 432.

Geronimo (De) **G.**, Sull'interpretazione dell'art. 571 del Cod. civ. Palermo, 1879 e 1881.

Giannuzzi G., Sull'acquisto della comunione dei muri a confine dei fondi (Commento all'art. 546 del Cod. civ.). Napoli, 1890.

Gianzana S., Interpretazione ed applicazione dell'art. 578 del Cod. civ. *Foro italiano*, Roma, 1878, I, 645.

— Considerazioni intorno all'aggravamento delle servitù di scarico. *Foro italiano*, Roma, 1879, I, 752.

— Alcune osservazioni sugli art. 537, 538 e 539 del Cod. civ. *Foro italiano*, Roma, 1880, II, 1260.

— Se l'art. 544 del Cod. civ. parlando di controversia fra i proprietarii a cui l'acqua può essere utile, intenda riferirsi all'acqua di cui al precedente art. 543. *Foro italiano*, Roma, 1880, I, 1006.

— Il disposto dell'art. 544 del Cod. civ. è generale alle materie delle acque? *La Legge*, Roma, 1880, III, 305.

— Se, concessa per titolo da un proprietario una presa d'acqua in un dato modo, il trentennale uso di essa si faccia solo

d'estate senza perdere il diritto d'usarne d'inverno. *Foro italiano*, Roma, I, 1882, 922.

— Poche osservazioni sugli art. 598, 604, 606 e 613 del Cod. civ. *Foro italiano*, Roma, 1880, I, 803.

Giordano L., Del non uso nelle servitù prediali. Oneglia, 1893.

Gleüeses F., Studi sulla servitù di passaggio. *Gazzetta del Procuratore*, Napoli, XXII, 469.

Impallomeni G. B., Sulla servitù *luminum*. *Foro catanese*, Catania, 1882, 73.

— Molestia possessoria in fatto di servitù discontinue. *Foro catanese*, Catania, 1884, 25.

Jannuzzi R., Delle servitù legali sulle acque. *Filangieri*, Napoli, 1879, 600.

— Il proprietario del fondo superiore può fare lavori di coltura, dai quali sia aggravata la servitù di scolo naturale sui fondi inferiori. *Gazzetta dei Tribunali*, Napoli, XXX, 653.

— Della destinazione del padre di famiglia nelle servitù discontinue apparenti sotto l'impero del Cod. civ. francese e napoletano. *Filangieri*, Napoli, 1881. 489.

Lagomaggiore E., Sulla servitù di stillicidio. *Filangieri*, Napoli, 1879, 648.

Leoni G., Sugli art. 536 e 591 del Cod. civ. *Filangieri*, Napoli, 1880, 3; Padova, 1882.

Loasses, *De servitute prospectus et ne prospectui officiatur*. *Rivista di giurisprudenza*, Trani, 1877, 652.

Lomonaco G., La servitù discontinua e la manutenzione. *Filangieri*, Napoli, 1878, 658.

— Il diritto di appoggiarsi con nuove costruzioni ai muri contigui di un edifizio pubblico non riguarda il comproprietario del muro comune, in tutto od in parte, di cui è parola negli art. 546, 551, 553 e 555 del Cod. civ. *Filangieri*, Napoli, 1878, 567.

— La disposizione del secondo capoverso dell'art. 562 del Cod. civ. dev'essere intesa in modo che non avvenga al proprietario inferiore d'introdursi nei locali appartenenti al proprietario del piano superiore. *Filangieri*, Napoli, 1878, 570.

— Se nella ricostruzione dei lastrici solari il proprietario dell'ultimo piano è costretto a procurarsi altrove una temporanea abitazione, ha diritto di esserne compensato dai proprietarii degli altri piani. *Filangieri*, Napoli, 1878, 574.

Lomonaco G., Spese della perizia per conoscere se le fabbriche possono portare la sovraimposizione. *Filangieri*, Napoli, 1878, 576.

— La facoltà concessa al vicino dall'art. 571 del Cod. civ. non riguarda le costruzioni avvenute sotto una legislazione che non la concedeva. *Filangieri*, Napoli, 1878, 576.

— L'art. 578 del Cod. civ. è applicabile solo quando il vicino abbia già di fatto destinate le acque all'irrigazione od all'industria. *Filangieri*, Napoli, 1878, 584.

— Non nuoce alla servitù della finestra un edifizio che sia fatto nel muro stesso in cui questa è aperta, se non supera il suo livello o non le restringe l'orizzonte. *Filangieri*, Napoli, 1878, 654.

— La destinazione del padre di famiglia nel caso di due parti di un fondo già unico. *Filangieri*, Napoli, 1878, 656.

Lozzi C., Dell'obbligo di contribuire alle spese occorrenti pei restauri del muro comune. *Giornale delle leggi*, Genova, 1877, 253.

— Dei rapporti giuridici che per la distanza da serbarsi in alcune costruzioni sorgono tra vicini. *Giornale delle leggi*, Genova, 1881, 196.

— Dell'aggravamento della servitù legale di scolo delle acque dal fondo superiore all'inferiore nell'interesse dell'agricoltura e dell'industria. *Bettini*, Torino, 1882, 65.

Luparia V., Il semplice non uso possibile di una servitù discontinua fa esso perdere il possesso? *Bettini*, Torino, 1879, IV, 57.

— Chi propone l'azione negatoria è egli deposto dalla prova dalla libertà, quando il convenuto ha per sè una sentenza di manutenzione nel possesso annuale della servitù? *Archivio giuridico*, Pisa, XXVI, 471.

Manaresi A., Brevi considerazioni intorno all'ammissibilità della prova testimoniale per dimostrare che una servitù di passaggio sia acquistata colla prescrizione sotto l'impero del diritto comune. — Del giusto caso e della buona fede in materia di prescrizione. *Foro italiano*, Roma, 1880, I, 505.

Mantia (La) V., Piantagioni verso il confine del vicino. *La Legge*, Roma, 1882, II, 674.

Maraffa E., Osservazioni sugli art. 570, 571 e 572 del Cod. civ. *Monitore dei Pretori*, Firenze, 1881, 217.

Marco (Di) V., Osservazioni sugli art. 570, 571 e 572 del Cod. civ. *Circolo giuridico*, Palermo, 1881, 160.

Marsala G., Analisi storico-esegetica dell'art. 590 del Cod. civ. *Rivista di giurisprudenza*, Trani, 1880, 350.

Martemucci M., Natura del condominio dei diversi proprietarii dei piani di una casa sui muri maestri e sul tetto, in relazione ai criterii per la valutazione di ciascun piano. *Monitore delle leggi*, Genova, 1885, 185.

Martinelli B., Della rinunzia espressa alla servitù attiva di acquedotto (Studio degli art. 1314, n. 3 e 1932, n. 3, del Cod. civ.). Roma, 1885.

Millelire-Albini A., Poche osservazioni sulla necessità dell'averamento del danno per farsi luogo all'applicazione dell'art. 573 del Cod. civ. *Foro italiano*, Roma, 1882, I, 875.

Napolitani V., Caratteri essenziali della presa d'acqua e dell'aquedotto. *Gazzetta dei Tribunali*, Napoli, XXIX, 336.

— Del diverso uffizio delle acque in tema di servitù. *Gazzetta dei Tribunali*, Napoli, XXIX, 464.

— La riparazione e la ricostruzione dell'impalcamento dell'ultimo piano dell'edifizio, che sostiene il tetto o il lastrico solare, cadono a carico comune di tutti i comproprietarii, o di quello solo a cui serve pure di copertura? *Gazzetta dei Tribunali*, Napoli, XXIX, 535.

Niceforo N., Sull'art. 556 del Cod. civ. *Monitore dei Pretori*, Firenze, 1886, 362.

Pacichelli, Tractatus de distantiis, colle note di G. B. Spinola. Roma, 1735.

Palamo C., Di una consuetudine invalsa presso i cittadini di Taranto nel cingere i loro campi con muri di pietre a secco. *Gazzetta dei Tribunali*, Napoli, XXX, 444.

Paoli B., Sull'art. 536 del Cod. civ. *Giornale delle leggi*, Genova, 1877, 37.

— Nozioni elementari di diritto civile. — Dell'instituto giuridico delle servitù. *Giornale delle leggi*, Genova, 1882, 145.

Pedrazzi, Cenni intorno alle disposizioni degli art. 556 e 571 del Cod. civ. *Rivista legale*, Modena, 1886, 1.

Pescatore, Della prescrizione acquistata mediante possesso delle servitù prediali. *Giornale delle leggi*, Genova, 1878, 41.

— Della comunione in relazione all'art. 562 del Cod. civ. e ad una recente decisione della Cassazione romana. *Giornale delle leggi*, Genova, 1878, 129.

Picinelli, Sulla dottrina della perpetuità della causa nelle servitù prediali. *Archivio giuridico*, Pisa, XXXIII, 372.

Pincherle G., Se l'alinea dell'art. 556 del Cod. civ. sia applicabile alle stazioni ferroviarie e ai loro annessi. *Foro italiano*, Roma, 1884, I, 226.

Pirro (De) **V.**, Si può rinunziare al diritto di chiedere la comunione del muro? (Note critiche alla sentenza della Cassazione fiorentina 9 febbraio 1886 in causa Magnoni c. Buronzo) *Foro italiano*, Roma, 1886, I, 218.

Pozzi G., Se la esistenza di una finestra a prospetto importi al vicino l'obbligo di mantenere la distanza di tre metri di fronte a tutta la estensione della casa, ovvero se un tale obbligo si limiti alle sole vedute relative alle finestre. *Giornale delle leggi*, Genova, 1882, 73.

Pugliese G. A., Studio sull'art. 556 del Cod. civ. *Rivista di giurisprudenza*, Trani, 1886, 445.

Sala R., Del muro divisorio in relazione al sistema delle ipoteche. Roma, 1890.

Sanctis (De) **L.**, Della prescrizione del diritto a recidere le radici ed i rami che si protendono nel fondo altrui, e dell'appartenenza del frutto dei rami medesimi. *Monitore dei Pretori*, Firenze, 1891, 169.

Santi (De) **R.**, Dell'obbligo delle distanze in rapporto ai semenzai di piante, a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 4 febbraio 1885, Francese c. Finanze. *Foro italiano*, Roma, 1885, I, 357.

Scaduto B., Diritto alle sorgenti scoperte nel proprio fondo (Art. 578 del Cod. civ.) *Diritto e giurisprudenza*, Napoli, VI, 313.

Scandurra-Sampolo G., Il diritto alle acque pluviali ed ai sopravanzi delle pubbliche fonti (Brevi osservazioni a due sentenze della Corte d'Appello di Palermo, 14 agosto e 2 ottobre 1886, Comune di Girgenti c. Contarini e Del Campo). *Circolo giuridico*, Palermo, 1889, 100.

Scarlatti Previtero, Della servitù di non deviare lo stillicidio. *Filangieri*, Napoli, 1881, 151.

Scialoja V., Sulla servitù *oneris ferendi*, *Archivio giuridico*, Pisa, XXVII, 145.

— Questioni di proprietà e di servitù. Milano, 1881.

Scotti A., Le servitù imprescrittibili (Studio sugli art. 541, 617, 618, 629, 630, 631, 634, 637, e 2116 del Cod. civ). Milano, 1877.

— Le servitù imprescrittibili e la contraddizione. *Giornale delle leggi*, Genova, 1878, 4.

— Se le servitù continue non apparenti possono acquistarsi *a die contradictionis*. *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1878, 3.

— Della servitù di distanza nelle costruzioni. (Appunti sugli articoli 556, 570 e 571 del Cod. civ.). *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1890, 982.

Scuderi S., Sul regolamento delle distanze nelle costruzioni. Acireale, 1890.

Serafini F., Saggio d'interpretazione della legge *De alimentis vel cibariis legatis*. Delle servitù irregolari. *Archivio giuridico*, Pisa, XVIII, 15.

Shiavi, Della comunione del muro. *Temi veneta*, Venezia, 1888, 230.

Simoncelli V., La destinazione del padre di famiglia, come titolo costitutivo di servitù prediali. Napoli, Vallardi, 1883, *Filangieri*, 1883, 268. Edizione intieramente rifatta, Napoli, 1886.

— Se il divieto di aprire vedute dirette a distanza minore della legale cessi quando tra le due proprietà intercede una via vicinale. *La Legge*, Roma, 1888, II, 32.

Sordi F., Gli art. 551, 552 e 553 del Cod. civ. studiati dal punto di vista della loro apparente antinomia coll'art. 557 del Cod. stesso. *Archivio giuridico*, Pisa, XXXVIII, 107.

— Della distanza che volendo fabbricare si deve serbare dalle finestre e dai balconi o altri simili sporti del vicino. *Archivio giuridico*, Pisa, XLVII, 547.

Tartufari L., Se l'obbligo assunto dal proprietario di una casa di non impiantarvi industrie o arti rumorose, per non recar danno o disturbo agli inquilini, dia vita ad una servitù personale o prediale. — Sulla giuridica possibilità di costituire servitù personali non contemplate dal Codice vigente. *Foro italiano*, Roma, 1891, I, 1076.

Teti N., La servitù del protendimento dei rami nel fondo del vicino e del ricolto dei frutti è servitù continua ed apparente, che dà diritto a prescrizione ed adito ad azione possessoria. *La Legge*, Roma, 1880, III, 201, 209, 217.

Tilla (De) E., La servitù di prospetto illimitata costituita per titolo non si riduce per l'uso limitato fattone per trent'anni.

Gazzetta del Procuratore, Napoli, XXI, 361; nostro *Monitore tecnico-legale*, 1889, 37.

Tripodo-Milanesi G., Dell'obbligo del proprietario del piano sottostante di mantenere, oltre il soffitto, che copre la sua proprietà, il solaio su cui poggia il pavimento del piano sovrastante (Interpretazione dell'art. 562, capov. 2.°, del Cod. civ.). *Foro italiano*, Roma, 1885, I, 813.

Ursimo Mazzarella G., Lo sporto di una veduta laterale, che costituisce libera affacciatoia, importa servitù di prospetto? *Diritto e giurisprudenza*, Napoli, VI, 195.

Vadalà Papale., Il diritto di comunione forzata dei muri e la inefficacia della rinunzia convenzionale in perpetuo. *Foro catanese*, Catania, 1883, 137.

— Sulla inefficacia della rinunzia convenzionale in perpetuo alla comunione del muro divisorio. *Rivista di giurisprudenza*, Trani, 1884, 121.

Varcasia F., Studi sull'art. 578 del Cod. civ. *Giornale dei Tribunali*, Milano, 1878, 69.

— L'art. 578 del Cod. civ. di fronte alle azioni possessorie. *Giornale dei Tribunali*, Milano, 1878, 109.

— L'art. 570 del Cod. civ. di fronte ad alcune consuetudini locali. *La Legge*, Roma, 1879, III, 39.

— La servitù di acquedotto (Studi sugli art. 598, 602, 606, 613 e seg. del Cod. civ.). *Filingieri*, Napoli, 1881, 449.

— Il capoverso dell'art. 556 e l'art. 572 del Cod. civ. *Monitore dei Tribunali*, Milano, 1887, 797.

Vecchi (De) **G.**, L'art. 574 del Cod. civ. ed il diritto di proprietà. *La Legge*, Roma, 1888, I, 754.

Vitali V. Di alcuni criterii della manutenzione della servitù di presa d'acqua. *Studi senesi*, Siena, IX, 149.

— Evizione e garanzia per servitù passive. 1889.

Vizzini Gruttadauria, Le finestre precarie (Commento dell'articolo 586 del Cod. civ.). 1883.